

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 203 del 14 agosto 2020 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 14 agosto 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 30/L

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104.

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

ART. 11.

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto)

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell'Arsenale militare marittimo, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:
 - a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;
 - b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;
 - c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.
3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga al le procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.

Relazione Tecnica

Articolo 11

Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto

La disposizione autorizza l'assunzione, nel triennio 2020-2022, nei limiti della dotazione organica, di un contingente massimo di n. 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico appartenente all'Area II, con posizione economica F2. Quanto precede per assicurare la funzionalità, la compatibilità ambientale e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa presso la città e a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo complessivo dell'area tarantina. Le assunzioni di cui trattasi [315 unità ripartite nel triennio 2020-2022] sono in linea con le previsioni del decreto legislativo n. 66 del 20 10 recante il Codice dell'ordinamento militare (articolo 2259-ter) laddove prevede la riduzione a 20.000 unità dell'organico del personale civile del Ministero della difesa da conseguire alla data del 1° gennaio 2025. Ciò è confermato dai dati sulle cessazioni per limiti di età del personale di I, II, e III Area funzionale, dai quali emergono pensionamenti ce1ti per 8.734 unità (di cui: n. 465 nel 2018; n.670 nel 20 19; n.939 nel 2020; n. 1.188 nel 2021; n. 1.545 nel 2022; n. 1.836 nel 2023; n.2.091 nel 2024), che p01tano, appunto, al 1° gennaio 2025 a una consistenza effettiva di 16.902 unità (compresi dirigenti, professori e ricercatori) al netto delle possibili assunzioni ordinarie. Si tratta di un dato al di sotto della dotazione organica a regime di 20.000 unità e, dunque perfettamente in linea con le assunzioni proposte. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo, per un importo complessivo a regime di euro 10.484.208 a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano trie1male dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Trattasi, in particolare, del budget assunzionale 2019 (cessati 2018), pari a 48.250.589,19 euro. Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri per ciascuna annualità, la stessa tiene conto dell'assunzione alla data del 1° ottobre di ciascun anno (2020, 2021 e 2022) di n. 105 unità.

Di seguito si riporta la tabella di quantificazione degli oneri ripartiti per ciascuna annualità:

ASSUNZIONI	COSTO UNITARIO	ONERI ANNO 2020	ONERI ANNO 2021	ONERI ANNO 2022	ONERI ANNO 2023
------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2020 - 2022		RATEO CALCOLATO SULLA BASE DELL'ASSUNZIONE IN DATA 1° OTTOBRE 2020	ONERI A REGIME	TOTALE	RATEO CALCOLATO SULLA BASE DELL'ASSUNZIONE IN DATA 1° OTTOBRE 2021	ONERI A REGIME (assunzioni anno 2020)	TOTALE	RATEO CALCOLATO SULLA BASE DELL'ASSUNZIONE IN DATA 1° OTTOBRE 2022	ONERI A REGIME (assunzioni anno 2020 e 2021)	TOTALE	TOTALE A REGIME ONERI ASSUNZIONI ANNO 2020, 2021 E 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
315	33.283,20	873.684	o	873.684	873.684	3.494.736	4.368.420	873.684	6.989.472	7.863.156	10.484.208

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ART. 11.

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto)

La disposizione autorizza l'assunzione, nel triennio 2020-2022, nei limiti della dotazione organica, di un contingente massimo di n. 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico appartenente all'Area II, con posizione economica F2. Quanto precede per assicurare la funzionalità, la compatibilità ambientale e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa presso la città e a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo complessivo dell'area tarantina. Le assunzioni di cui trattasi sono in linea con le previsioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare laddove prevede la riduzione a 20.000 unità dell'organico del personale civile del Ministero della difesa da conseguire alla data del 1° gennaio 2025. Ciò è confermato dai dati sulle cessazioni per limiti di età del personale di I, II, e III Area funzionale, dai quali emergono pensionamenti certi per 8.734 unità (di cui: n. 465 nel 2018; n. 670 nel 2019; n. 939 nel 2020; n. 1.188 nel 2021; n. 1.545 nel 2022; n. 1.836 nel 2023; n. 2.091 nel 2024), che portano, appunto, al 1° gennaio 2025 a una consistenza effettiva di 16.902 unità (compresi dirigenti, professori e ricercatori) al netto delle possibili assunzioni ordinarie. Si tratta di un dato ben al di sotto della dotazione organica a regime di 20.000 unità e, dunque perfettamente in linea con le assunzioni proposte.

ART. 36.
(Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 145 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso i reparti Genio campale dell'Aeronautica militare, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato in un ruolo ad esaurimento, nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Relazione Tecnica

Articolo 36
Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare

La disposizione autorizza il Ministero della Difesa per l'anno 2020 ad avviare procedure stabilizzazione di personale di cui all'art. 67 del DPR 236/2012

La spesa totale di euro 4.589.346 scaturisce dagli oneri annuali lordi relativi an. 145 unità di personale civile da stabilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un costo pro capite di euro 31.650,66.

PROFILO NSC	STABILIZZAZIONE alla luce del vincolo della dotazione organica	COSTO PROCAPITE (Tab. 2018)	COSTO TOTALE
PROFILO NSC	UNITA' DA STABILIZZARE	COSTO PROCAPITE (Tab. 2018)	COSTO TOTALE
ST70	2	31650,66 X 145	€ 4.589345,70
ST72	53		
ST74	69		
SG64	21		
TOTALE	145		

La platea interessata alla stabilizzazione, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure di selezione, è pari a 166 unità.

delle 166 unità, solamente n. 145 unità possono trovare utile collocamento nella disponibilità degli organici della Difesa, secondo la disponibilità risultante dal Piano triennale dei fabbisogni 2018- 2020.

Nello specifico il personale civile in possesso del titolo di studio di scuola primaria (licenza elementare) e secondaria di primo grado (licenza media) è inquadrato, a esaurimento, nei seguenti profili professionali di "addetto" da inquadrare in Area 2-F1:

ST70: addetto tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici;

ST72: addetto tecnico edile;

ST74: addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica;

SG64: addetto del settore dei servizi generali.

Per questi profili risulta, allo stato, un'adeguata disponibilità in organico e, di conseguenza, l'effettiva possibilità di essere destinatari della stabilizzazione.

Agli oneri derivanti dalla disposizione nel limite di 4.589.346 a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate dal Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ART. 36.

(Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare)

L'articolo proposto introduce una disposizione finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori del Genio campale assunti con contratti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e si pone in linea con la nuova formulazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), t), g), h), 1) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che interviene sulle forme di lavoro flessibile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, individuando limitate e tassative fattispecie di ricorso alle stesse, anche al fine di prevenire il perpetuarsi del fenomeno del precariato.

L'attivazione di un percorso di stabilizzazione per gli operai del Genio campale (che ricalca, nei requisiti e nel criterio di preferenza, la procedura di stabilizzazione prevista dal decreto legislativo n. 75 del 2017) consente di valorizzare le professionalità da tempo maturate e poste al servizio dello stesso Genio campale, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di quest'ultimo e nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. La disposizione è volta ad assicurare la prosecuzione degli interventi edili, elettrici e meccanici attraverso l'inquadramento, a esaurimento, di personale qualificato negli specifici profili professionali della seconda Area funzionale, fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, allo scopo di garantire il conseguimento dell'efficienza della Forza armata presso cui lo stesso è impiegato. Tale personale è risultato di particolare pregio per le sue connaturate attitudini professionali durante il periodo emergenziale, avendo assicurato la piena funzionalità delle strutture operative della Forza armata, impegnate nell'attività di contrasto alla pandemia da COVID 19, specialmente durante l'approntamento delle piste dedicate ai voli per il trasporto in biocontenimento.